



**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale  
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente
dott. Luigi Tirone	Giudice Relatore
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 28 settembre 2022  
nel procedimento iscritto al n. r.g. **12002/2019** promosso da:

l \_\_\_\_\_ n. in Russia il \_\_\_\_\_, (CUI 05S86ZX), con il patrocinio  
dell'Avv. Andrea Maestri del Foro di Ravenna

**RICORRENTE**

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE  
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

**RESISTENTE**

**PM**

**INTERVENIENTE NECESSARIO**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Premesso che:

- Con ricorso depositato in data 25.6.2019 il ricorrente, cittadino russo, nato il \_\_\_\_\_, ha proposto opposizione avverso il provvedimento RA0004575 emesso il 14.5.2019 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, Sezione di Forlì-Cesena, notificatogli in data 10/06/2019– con il quale gli veniva negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione – chiedendo che fosse riconosciuto, in via principale, lo status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria o in via estremamente subordinata, il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Il Ministero dell'Interno non si è costituito; la Commissione Territoriale ha depositato una memoria difensiva e ha inviato la documentazione di cui all'art. 35 bis comma 8 D. L.vo n. 25/2008.
- Il Pubblico Ministero, interveniente necessario nel giudizio, non ha formulato alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.
- Dinanzi alla Commissione Territoriale il ricorrente ha dichiarato:
  - *di essere cittadino russo, nato ad Anapa e di aver sempre vissuto lì ad eccezione di un soggiorno in Montenegro tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 e degli ultimi 4*

## PDF Eraser Free

- anni prima di lasciare la Russia, durante i quali ha vissuto a San Pietroburgo;*
  - *di essere stato battezzato e di essere divenuto membro della Congregazione dei Testimoni di Geova all'età di 15 anni;*
  - *che anche i suoi genitori sono membri della suddetta Congregazione;*
  - *di aver frequentato 11 anni di scuola fino al termine dell'istruzione superiore e in seguito di aver lavorato come specialista marketing e come commerciante online;*
  - *di essere sposato con Irma anch'essa richiedente protezione internazionale in Italia presso questa Commissione (ID RA0004576);*
  - *che a seguito di un divieto emanato dal Governo per i Testimoni di Geova nel 2017 è diventato impossibile per i membri di questa chiesa andare ai congressi, frequentare le messe, incontrare altri Testimoni di Geova, avere libri e riviste della Congregazione;*
  - *che durante un incontro fra i membri della sua Congregazione, mentre si stava celebrando una messa, degli estranei hanno cercato di fare irruzione nel locale dove aveva luogo la cerimonia senza però riuscire nel loro intento;*
  - *che a seguito della confisca da parte del Governo russo della sede a San Pietroburgo dei Testimoni di Geova, egli ha cominciato, insieme con gli altri membri della sua chiesa, a riunirsi in piccoli gruppi nelle loro abitazioni private;*
  - *di essere conosciuto per essere un membro molto attivo fra la Congregazione dei testimoni di Geova e di essere amico del cittadino danese anch'esso membro della stessa Congregazione arrestato in Russia e di nome Denis Christensen;*
  - *di non voler tronare in Russia temendo di essere arrestato in quanto Testimone di Geova;*
  - *di essere attualmente in contatto con la sua famiglia di origine: i suoi genitori, nonni e fratello che vivono ad Anapa e sua sorella che vive a Krasnodar;*
- La Commissione Territoriale, dopo aver acquisito la documentazione prodotta dall'istante (-certificato di appartenenza del richiedente e sua moglie alla Congregazione dei Testimoni di Geova, sede centrale di Roma; -dichiarazione attestante l'affiliazione del richiedente e sua moglie alla sede locale dei testimoni di Geova di Ravenna; -materiale giornalistico reperito sul web attestante presunte torture e persecuzioni ai danni dei Testimoni di Geova; -copie del passaporto; -prenotazione "Air bnb" -copia di pagina web recante la notizia di inserimento dei Testimoni di Geova nell'elenco delle organizzazioni religiose considerate estremiste) e aver acquisito ulteriore documentazione d'ufficio (dichiarazione della registrazione del richiedente e sua moglie presso la Congregazione dei Testimoni di Geova di Roma, modello C3 (formalizzato in data 06/11/2018) e documento Afis), ha considerato:
- *credibili gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza dichiarate alla luce degli elementi rilevati in tal senso nel corso dell'audizione e dai documenti presenti agli atti;*
  - *credibile l'appartenenza del richiedente alla Congregazione dei Testimoni di Geova data anche l'autenticità dei documenti forniti dallo stesso e dalla documentazione acquisita a riguardo dalla presente Commissione;*
  - *che dal racconto reso in audizione, non si evince alcuna persecuzione di carattere individuale subita e/o fondatamente temuta dal richiedente e dalla sua famiglia in quanto egli ha riferito esclusivamente di arresti e discriminazioni patite dalla comunità dei Testimoni di Geova nel suo Paese in generale, senza fornire esempi di atti persecutori perpetrati a suo danno o dei suoi famigliari nonostante egli asserisca di essere un membro di spicco della sua comunità: ciò rappresenta un aspetto fondamentale nella individuazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in una domanda di asilo, prova ne sia il rigetto stabilito dagli organi decisori di altri Stati membri dell'Unione Europea proprio per la mancanza di persecuzione (o rischio di persecuzione) individuale in merito a domande di protezione*

## PDF Eraser Free

*internazionale presentate da Testimoni di Geova provenienti dalla Federazione Russa, come si evince dalle fonti esterne consultate dalla presente Commissione (si veda EMN Ad-Hoc Query on Asylum seekers from Russia claiming to be Jehovah's Witnesses Requested by Barbara ORLOFF on 12th October 2017, in <https://www.emn.hr/images/emn/ad-hoc/13-Asylum-seekers-from-Russia-claiming-to-bejehovahs-witnesses.pdf>);*

- *che dalle fonti esterne consultate dalla presente Commissione emerge che in conseguenza della messa al bando da parte della Corte Suprema russa della Congregazione dei Testimoni di Geova in quanto organizzazione estremista è stato ordinato lo scioglimento delle strutture amministrative centrali e locali della Congregazione mentre agli adepti sono state imposte restrizioni relative al proselitismo in strada e alle pubblicazioni proselitistiche non trattandosi però, di fatto, di un bando "tout court" dei Testimoni di Geova (come prospettato dal richiedente in audizione) tant'è che essi, come ammesso dallo stesso richiedente, dopo la sentenza dell'aprile 2017 che ha impedito loro di continuare a riunirsi in luoghi aperti al pubblico, hanno iniziato a radunarsi in abitazioni private continuando a partecipare alle funzioni religiose e a fare proselitismo privatamente presso i propri domicili: tale situazione non profila dunque il caso di gravi atti persecutori o danni gravi arrecati alla comunità dei Testimoni di Geova considerando anche la mancanza di sistematicità nell'applicazione delle suddette restrizioni da parte delle autorità russe, (si veda Finnish Immigration Service, Fact-finding mission: Measures by authorities directed at Jehovah's Witnesses continue in Russia 23.4.2019, in [https://migri.fi/en/article//asset\\_publisher/tiedonhankintamatka-jehovan-todistajiin-kohdistuvat-viranomaistoimet-jatkuvatvenajalla](https://migri.fi/en/article//asset_publisher/tiedonhankintamatka-jehovan-todistajiin-kohdistuvat-viranomaistoimet-jatkuvatvenajalla) ; Victoria Arnold, Jehovah's Witnesses banned, property confiscated, 20 April 2017 in [http://www.forum18.org/archive.php?article\\_id=2274](http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2274) );*
- *che, per effetto del bando emesso dalla Corte Suprema russa di cui sopra, sempre dalle fonti esterne consultate dalla presente Commissione risulta che i procedimenti penali intentati sinora dalle autorità nei confronti dei Testimoni di Geova, questi hanno riguardato esclusivamente gli adepti che perorano per la riorganizzazione e il finanziamento della Congregazione; il perseguimento penale inoltre non dipende dalla posizione (o dallo status) occupata dall'adepto in seno alla comunità rendendo quindi ininfluenza il fatto che il richiedente, come egli ha sostenuto in audizione, ricoprisse un ruolo importante nella Congregazione in Russia; si sottolinea infine che la semplice professione della fede, da parte di un individuo, non viene perseguita (si veda: Victoria Arnold, RUSSIA: Jehovah's Witness criminal cases – list, 19 February 2019, in [http://www.forum18.org/archive.php?article\\_id=2454b](http://www.forum18.org/archive.php?article_id=2454b) e EMN Ad-Hoc Query on NO EMN AHQ ON applications for protection from Jehovah's Witnesses from Russia Requested by Kathleen CHAPMAN on 28th September 2018 in <https://www.emn.nl/sites/default/files/201811/20189%20NO%20NCP%20AHQ%20on%20applications%20for%20protection%20from%20jehovahs%20witnesses%20from%20russia.pdf>);*
- L'autorità amministrativa ha quindi considerato come le circostanze dallo stesso riportate non fossero riconducibili alle previsioni di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D. Lgs. 251/2007, nonché la ricorrenza di gravi motivi di carattere umanitario tali da richiedere la trasmissione degli atti al Questore per l'adozione di provvedimenti ex art. 5, comma 6, D. Lgs. 286/1998;
- avverso tale decisione ha proposto ricorso la difesa lamentando che erroneamente la Commissione pur ritenuto credibile il racconto dell'istante non avesse considerato le persecuzioni a cui lo stesso, quale testimone di Geova, sarebbe andato incontro in caso di

## PDF Eraser Free

ritorno nel paese d'origine. La difesa ha chiesto, nel merito, il riconoscimento della protezione internazionale o di quella c.d. umanitaria o del diritto d'asilo ex art. 10 comma terzo Cost.;

- all'udienza del 14 giugno 2022 dinanzi al giudice delegato appartenente all'Ufficio del Processo la ricorrente, con l'ausilio dell'interprete, ha testualmente dichiarato:

Su consenso della difesa si procede all'audizione in lingua italiana del ricorrente.

*ADR: parlo poco italiano, non sono sicuro di capire bene.*

Su richiesta dell'avv. Raiano si procede all'audizione con l'ausilio del suddetto interprete:

Il ricorrente sentito dichiara:

*ADR: nato ad Anapa e ho sempre vissuto lì ad eccezione di un soggiorno in Montenegro tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 e degli ultimi 4 anni prima di lasciare la Russia, durante i quali ho vissuto a San Pietroburgo. Ad Anapa vivono ancor ai miei genitori, mia nonna, con cui sono in contatto. Chiamo telefonicamente loro regolarmente. Sono figlio unico, ma sia mio padre che mia madre hanno avuto altri figli da loro precedenti unioni. Sono i contatti anche con loro, con il mio fratellastro più che la mia sorellastra. Ho frequentato la scuola per 11 anni fino alla scuola media. Sono stato battezzato e diventato membro della Congregazione dei Testimoni di Geova all'età di quasi 15 anni. Siamo tutti in famiglia testimoni di Geova. Ho lavorato nell'impresa familiare di noleggio di yacht e gestione di una pasticceria, poi dopo il matrimonio con mia moglie Irma che lei ha sentito prima ho lavorato come specialista marketing e come commerciante online e anche di produzione di abbigliamento. In Italia venivamo io e mia moglie a comprare le stoffe, i tessuti e in Bielorussia ci confezionavano i vestiti; prima della partenza abbiamo venduto il business dell'abbigliamento e abbiamo aperto una scuola di lingue. C'è il sito ancora oggi attivo "Engvibes.ru" dove si vede anche la foto di mia moglie. Noi reinvestiamo i guadagni di questa attività e vogliamo aprire un'attività qui in Italia aprendo la partita IVA, un'attività sempre inerente alla scuola di inglese. Non avendo un regime fiscale non possiamo incamerare ricavi ma solo reinvestirli ed è quelle che stiamo facendo. Poi aprirò il regime forfetario e potrò pagare le tasse.*

*ADR: io e mia moglie viviamo a Brescia in una casa in centro, abbiamo scelto questa città che ci piace, c'è una forte presenza di russi rispetto a queste zone.*

*ADR: si io e mia moglie Irma siamo partiti nel 2018 con l'aereo e siamo arrivati a Rimini e poi ci siamo fermati a Ravenna dove abbiamo formalizzato la domanda di asilo. Io non ho la residenza per la legge Salvini, ma a Brescia sia io che mia moglie stiamo riuscendo ad averla perché l'avv. Maestri ci ha detto che non esiste in realtà una legge.*

*ADR: paghiamo 700 euro al mese di affitto. Paghiamo in contanti con i soldi ricavati dalla vendita del mio commercio, della mia macchina ed io sto lavorando a questo progetto della start-up.*

*ADR: sono partito a seguito di un divieto emanato dal Governo per i Testimoni di Geova nel 2017. Cioè è diventato impossibile per noi membri andare ai congressi, frequentare le messe, incontrare altri Testimoni di Geova, avere libri e riviste della Congregazione. E' stata una sentenza della Corte Suprema Russa che ha definito estremista l'organizzazione e i suoi adepti. Ora la Russia è lo Stato più pericoloso del mondo. Io ero conosciuto per essere un membro molto attivo fra la Congregazione dei testimoni di Geova e sono amico di un cittadino danese anch'esso membro della stessa Congregazione arrestato in Russia e di nome Denis Christensen. Lui è rimasto in isolamento in un luogo simile ad una prigione per qualche anno, poi è stato in carcere per due anni e poi deportato in Danimarca.*

*ADR: lui è stato arrestato perché predicava come me. Io avevo l'incarico di servitore del Ministero, mentre Denis era un missionario, aveva un ruolo più alto. Io ho collaborato con lui ma ora dopo gli anni trascorsi in carcere non ho più contatti con lui.*

## PDF Eraser Free

**ADR:** *Temo che se facessi ritorno nel mio Paese il mio business verrebbe sequestrato, mi potrebbero catturare, arrestare. In Russia ci sono centinaia di questi casi, più di 10mila Testimoni di Geova hanno lasciato il paese per queste persecuzioni.*

**ADR:** *io sono stato minacciato dagli ortodossi che mi dicevano che avrebbero chiamato la Polizia e fatto arrestare. Dopo il 2017 non posso predicare, leggere né tenere la traduzione del Nuovo Mondo ossia la nostra Bibbia, mentre prima del 2017 la situazione era diversa. Potevamo radunarci prima del 2017, predicare ma dopo la sentenza tutto è diventato difficile. Predicavamo di nascosto, scrivevamo lettere alle persone che conoscevamo, facevamo incontri su zoom. Io sono praticamente certo di essere stati spiato sul telefono. E' capitato che certi arresti di alcuni Testimoni di Geova siano stati eseguiti proprio perché certe informazioni su di loro le si potevano ottenere solo con questi mezzi. Anche noi mentre predicavamo dovevamo stare attenti anche a persone nuove che incontravamo ma che poi potevamo sempre rivelarsi delle spie.*

**ADR:** *a San Pietroburgo, la sala del Regno, quella dei Congressi sono stati confiscati così come i conti bancari. Mia moglie ve lo avrà raccontato che una sua amica Olga è stata arrestata per essere testimone di Geova.*

**ADR:** *Alla Polizia in Russia non puoi rivolgerti per chiedere aiuto se sei Testimone di Geova perché finiresti in prigione. Poi ora con la situazione attuale se dici in Russia che non vuoi la guerra ma la pace vieni prima ammonito e poi arrestato alla seconda volta. Non puoi esprimere quello che pensi sulla guerra altrimenti finisci in carcere. Il mio cognome ha origine ucraina, da parte di mio padre.*

**ADR dell'avv. Raiano:** *si, io potrei essere chiamato alle armi. Non c'è una mobilitazione vera e propria, ama nascosta. Potrei essere costretto a combattere e se mi rifiutassi di farlo finirei in prigione. Io voglio la pace anche come testimone di Geova e non voglio andare a combattere la guerra. Sia uomini che donna testimoni di Geova rifiutano l'uso delle armi, non ne prenderebbero mai in mano una.*

**ADR:** *si alla Commissione ho consegnato il certificato di appartenenza mio e di mia moglie alla Congregazione dei Testimoni di Geova, sede centrale di Roma ed anche la dichiarazione attestante l'affiliazione mia e di mia moglie alla sede locale dei testimoni di Geova di Ravenna. Anche ora a Brescia frequento l'organizzazione dei Testimoni di Geova, anche in presenza ora. Siamo arrivati a Brescia proprio prima del lockdown per il Covid. Solo il 35% dei noi ancora si collega tramite zoom.*

*L'Avv. Raiano dichiara che provvederà a depositare tale documentazione anche per la moglie insieme alla copia del contratto di locazione della casa.*

**ADR:** *sto bene in salute anche se ultimamente ho qualche problema ai denti.*

**ADR:** *si voglio aggiungere che non voglio tornare in Russia che è oramai un posto pericolosissimo, l'Italia mi può proteggere, riconosce diritti alle persone ed è un luogo confortevole e rispettoso. Io non chiederei come ho fatto finora alcun aiuto economico all'Italia ma solo la protezione per vivere qui in pace.*

➤ la difesa nel corso del giudizio ha prodotto:

- dichiarazione della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, sede di Ravenna, circa il fatto che il ricorrente e sua moglie Irma sono membri associati;
- dichiarazione della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, sede di Brescia, circa il fatto che il ricorrente e sua moglie Irma sono membri associati;
- Comunicazione di avviso di apertura di una startup;
- Contratto di locazione registrato all'Agenzia delle Entrate e ricevute di pagamento del canone mensile;
- Cartelle cliniche della moglie del richiedente presso l'Istituto clinico di S. Anna
- Documenti di identità del richiedente e di sua moglie Irma;
- Fotografie della moglie del richiedente con la sig.ra Lelikov Silaeva.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, è convincimento del Collegio che le conclusioni a cui è giunta la Commissione Territoriale non siano condivisibili.

Giova premettere in linea generale che in ordine alla valutazione della domanda ed alle regole probatorie applicate, l'art. 3 D.Lgs. 251/2007, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

Inoltre, sempre in base all'art. 3 D. Lgs 251/2007, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;
- d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) il richiedente sia in generale attendibile.

Ebbene, applicando i criteri di cui sopra nella valutazione degli elementi acquisiti anche nel corso dell'istruttoria processuale, ad avviso del Tribunale la storia narrata dal ricorrente si presenta nel suo nucleo essenziale del tutto credibile, come del resto ritenuto anche dall'autorità amministrativa.

Invero, la Commissione Territoriale di Bologna ha considerato credibili gli elementi relativi alla nazionalità e alla provenienza dichiarate alla luce degli elementi rilevati in tal senso nel corso dell'audizione e dai documenti presenti agli atti, nonché credibile l'appartenenza del richiedente alla Congregazione dei Testimoni di Geova data anche l'autenticità dei documenti forniti dallo stesso (anche in giudizio il richiedente ha fornito documentazione inerente la sua partecipazione attiva alla congregazione religiosa dei testimoni di Geova sul suolo italiano).

Ciò premesso l'autorità amministrativa ha negato la richiesta di protezione internazionale, ritenendo sulla base delle fonti consultate e del racconto riferito in sede di audizione, che non emergano profili di rischio individuale circa il fatto che il ricorrente, in caso di rimpatrio, sia sottoposto ad atti di persecuzione per il suo credo religioso.

Nel provvedimento di diniego si legge: *“in conseguenza della messa al bando da parte della Corte Suprema russa della Congregazione dei Testimoni di Geova in quanto organizzazione estremista è stato ordinato lo scioglimento delle strutture amministrative centrali e locali della Congregazione mentre agli adepti sono state imposte restrizioni relative al proselitismo in strada e alle pubblicazioni proselitistiche non trattandosi però, di fatto, di un bando “tout court” dei Testimoni di Geova (come prospettato dal richiedente in audizione) tant'è che essi, come ammesso dallo stesso richiedente, dopo la sentenza dell'aprile 2017 che ha impedito loro di continuare a riunirsi in luoghi aperti al pubblico, hanno iniziato a radunarsi in abitazioni private continuando a partecipare alle funzioni religiose e a fare proselitismo privatamente presso i propri domicili: tale situazione non profila dunque il caso di gravi atti persecutori o danni gravi arrecati alla comunità dei Testimoni di Geova considerando anche la mancanza di sistematicità nell'applicazione delle suddette restrizioni da parte delle autorità russe... il perseguimento penale inoltre non dipende dalla posizione (o dallo status) occupata dall'adepto in seno alla comunità rendendo quindi*

## PDF Eraser Free

*ininfluente il fatto che il richiedente, come egli ha sostenuto in audizione, ricoprì un ruolo importante nella Congregazione in Russia; si sottolinea infine che la semplice professione della fede, da parte di un individuo, non viene perseguita”.*

Orbene, il collegio ritiene tale motivazione incoerente e non supportata dalla COI reperite in merito agli atti di persecuzione subiti in Russia dalla comunità religiosa dei testimoni di Geova.

In primo luogo, si evidenzia che la Commissione riporta delle COI che smentiscono l'affermazione secondo la quale gli arresti finora compiuti dalle autorità russe riguarderebbero “esclusivamente gli adepti che perorano per la riorganizzazione e il finanziamento della Congregazione”; invero, va notato che la fonte fa in realtà riferimento ad accuse, in via principale, di organizzazione e partecipazione alle attività dei testimoni di Geova (art. 282.2 del codice penale) e, solo in alcuni casi, di finanziamento delle attività (“charges of or on suspicion of organising, participating in, or financing Jehovah's Witness activity” [...] “Investigators have opened cases against these Jehovah's Witnesses under Criminal Code Article 282.2, Part 1 (“Organisation of the activities of a banned extremist organisation”) or Part 2 (“Participation in the activities of a banned extremist organisation”), and in a few instances under Criminal Code Article 282.3 Part 1 (“Financing of extremist activity”)”).

Inoltre, le fonti riportate dalla Commissione non sono COI, bensì richieste avanzate da due stati membri UE, rispettivamente Estonia e Norvegia, ad altri Paesi per conoscere gli orientamenti utilizzati nella valutazione delle domande di asilo presentate da cittadini russi con claim legato alla loro appartenenza religiosa alla congregazione dei testimoni di Geova; pertanto, riflettono prassi ed orientamenti delle autorità decidenti, ma non contengono indicazioni sulle fonti utilizzate per giungere alla decisione.

Di contro, dalle fonti reperite dal Tribunale risulta sussistere un serio, grave e attuale rischio di persecuzione per gli appartenenti al culto religioso dei testimoni di Geova a prescindere dalla posizione apicale loro rivestita in seno alla comunità.

Si tratta quindi di rispondere al seguente quesito: *Qual è il trattamento riservato ai Testimoni di Geova nella Federazione Russa e quali sono i rischi che gli adepti corrono?*

La costituzione della Federazione Russa sancisce la natura secolare dello stato, che garantisca a tutti i cittadini la libertà religiosa, di coscienza e di professare liberamente (o non professare) qualsiasi credo religioso, disseminandone i principi e agendo in conformità con esso (USDOS – US Department of State, 2021 Report on International Religious Freedom: Russia, 2 giugno 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2073962.html>, accesso 27/09/2022).

I testimoni di Geova nella Federazione Russa rappresentano uno tra i numerosi gruppi religiosi che costituiscono all'incirca l'1% della popolazione ciascuno (USDOS – US Department of State, 2021 Report on International Religious Freedom: Russia, 2 giugno 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2073962.html>, accesso 27/09/2022).

Una decisione della Corte Suprema dell'aprile 2017 ha sancito la chiusura di tutte le organizzazioni dei testimoni di Geova e il divieto di operare e condurre legalmente qualsiasi tipo di attività nel Paese, in ragione della loro presunta natura “terroristica”. Già a partire dal 2007 diverse corti territoriali russe avevano impedito le attività di almeno 8 organizzazioni locali di testimoni di Geova, bandendo l'utilizzo di relativa letteratura e materiale (Human Rights Watch, Russia: Court Bans Jehovah's Witnesses, 20 aprile 2017, <https://www.hrw.org/news/2017/04/20/russia-court-bans-jehovahs-witnesses>, accesso 27/09/2022).

2017 - 2020

Le fonti sono concordi nell'affermare che, negli anni successivi alla decisione della Corte Suprema, il Paese è stato protagonista di una escalation della persecuzione nei confronti degli appartenenti al credo.

## PDF Eraser Free

A partire dal 2018, l'anno successivo alla decisione della Corte suprema russa, DIDR, ossia la Divisione di Informazione, Documentazione e Ricerca di OFPRA, l'Ufficio francese di protezione di rifugiati e apolidi redige dei report costantemente aggiornati sulla condizione dei testimoni di Geova nella Federazione Russa. Nel periodo tra febbraio e giugno 2018, con particolare riferimento al mese di aprile, OFPRA registrava, sulla base di informazioni reperite da fonti primarie in lingua inglese, francese e russa, un significativo aumento degli arresti e dei procedimenti penali contro i testimoni di Geova in diverse regioni del Paese (DIDR – Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (Author), published by OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, *Situation des Témoins de Jéhovah de février à juin 2018*, 2 luglio

2018, [https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1806\\_rus\\_mise\\_a\\_jour\\_temoins\\_de\\_jehovah.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1806_rus_mise_a_jour_temoins_de_jehovah.pdf), pagina 4, accesso 27/09/2022).

Lo stesso trend veniva registrato anche nel periodo di riferimento successivo, tra luglio e ottobre 2018. Questo report riferiva che le accuse principalmente rivolte ai testimoni di Geova fossero la predetta partecipazione ad attività di organizzazioni considerate estremiste, nonché il loro finanziamento, l'incitamento all'odio e all'ostilità e l'appello pubblico ad attività estremiste. Sempre nello stesso periodo, il Servizio Federale di supervisione delle comunicazioni, della tecnologia di informazione e dei mass media iscriveva il sito ufficiale dei testimoni di Geova nel registro dei siti internet vietati (DIDR – Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (Author), published by OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, *Situation des Témoins de Jéhovah de juillet à octobre 2018*, 16 novembre 2018, [https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1811\\_rus\\_mise\\_a\\_jour\\_tdj\\_juillet\\_octobre\\_2018.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1811_rus_mise_a_jour_tdj_juillet_octobre_2018.pdf), pagina , accesso 27/09/2022).

Il successivo report di OFPRA faceva inoltre riferimento ad accuse di presunta tortura nel corso dei loro interrogatori condotti dal comitato d'inchiesta avanzate da alcuni testimoni di Geova (DIDR – Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (Author), published by OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, *Situation des Témoins de Jéhovah de novembre 2018 à février 2019*, 18 marzo 2019, [https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1903\\_rus\\_maj\\_tdj\\_novembre\\_2018\\_fevrier\\_2019.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1903_rus_maj_tdj_novembre_2018_fevrier_2019.pdf), pagina , accesso 27/09/2022).

Informazioni coerenti con quanto sopra riferito vengono fornite anche da Human Rights Watch. In una pubblicazione del 2020, l'organizzazione denunciava infatti gli oltre 780 casi di perquisizione nelle case a partire dal 2017 e il significativo aumento del numero di procedimenti penali nei confronti di testimoni di Geova, con oltre 300 casi di persone sotto processo o già condannate. Il capo di accusa a loro imputato è l'articolo 282.2, parte 2 del codice penale, per coinvolgimento e partecipazione in attività di un'organizzazione ritenuta "estremista" dalla corte. Sempre Human Rights Watch riferiva di come le autorità avessero condotto attività di sorveglianza durate mesi nei confronti di sospetti testimoni di Geova (Human Rights Watch, Russia, *Escalating Persecution of Jehovah's Witnesses, Arrests, Prison, Harassment for Peaceful Religious Practice*, 9 gennaio 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/01/09/russia-escalating-persecution-jehovahs-witnesses#:~:text=Human%20Rights%20Watch%20also%20reviewed,Jehovah's%20Witnesses%20organizations%20in%20Russia>, accesso 27/09/2022).

Secondo il sopra citato OFPRA, le pene previste per tale accusa ai sensi dell'articolo 282.2 del codice penale sono multe dai 400mila agli 800mila rubli o la reclusione dai sei ai dieci anni (DIDR – Division de l'information, de la documentation et des recherches (OFPRA) (Author), published by OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, *Les Témoins de Jéhovah*, 14 febbraio

2018, [https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/3.didr\\_federation\\_de\\_russie\\_les\\_temoins\\_de\\_jehovah\\_ofpra\\_14022018.pdf](https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/3.didr_federation_de_russie_les_temoins_de_jehovah_ofpra_14022018.pdf), pagina 6, accesso 27/09/2022).

2021 - 2022

## PDF Eraser Free

Con riferimento agli ultimi anni, secondo il recente rapporto del Dipartimento di Stato statunitense sulla libertà religiosa nel Paese, gruppi religiosi e organizzazioni non governative hanno riferito di come nel corso del 2021 le autorità abbiano continuato a “investigare, imprigionare, torturare, abusare fisicamente e confiscare le proprietà” di membri di gruppi considerati “estremisti, terroristi o indesiderati” in ragione della loro professione religiosa, inclusi i testimoni di Geova.

Citando i dati forniti dall’organizzazione non governativa Human Rights Without Frontiers, il sopra citato report riferisce di circa 1600 perquisizioni compiute nelle case di testimoni di Geova tra l’inizio del 2017 e novembre 2021. Secondo le informazioni raccolte dalle fonti, le perquisizioni prevederebbero accessi illegali, torture, abusi fisici e verbali e utilizzo di armi (USDOS – US Department of State, *2021 Report on International Religious Freedom: Russia*, 2 giugno 2022, <https://www.ecoi.net/en/document/2073962.html>, accesso 27/09/2022).

Secondo il rapporto annuale dell’Unione Europea su diritti umani e democrazia, le politiche discriminatorie e le leggi contro gruppi religiosi inclusi i testimoni di Geova sono rimaste “immutate” nel corso del 2021 (European Union (Author), EEAS - European External Action Service (Author), *EU Annual Report on Human Rights and Democracy in the World; 2021 Country Updates*, 30 marzo 2022, [https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/220323\\_2021\\_EU\\_Annual\\_Human\\_Rights\\_and\\_Democracy\\_Country\\_Reports.docx.pdf](https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/220323_2021_EU_Annual_Human_Rights_and_Democracy_Country_Reports.docx.pdf), pagina 59, accesso 27/09/2022).

Simili informazioni relative al trattamento dei testimoni di Geova sono consultabili nel recente report della US Commission on International Religious Freedom, che descrive una situazione di “deterioramento” delle libertà religiose nel Paese e un processo di accelerazione della persecuzione nei confronti delle minoranze religiose non convenzionali. Secondo la fonte, le pene arrivano fino agli 8 anni di carcere. Nel 2021, 105 testimoni di Geova sono stati condannati, inclusi anziani, persone con handicap e cinque individui residenti in Crimea, e 404 case sono state perquisite (USCIRF – US Commission on International Religious Freedom: United States Commission on International Religious Freedom 2022 Annual Report; USCIRF – Recommended for Countries of Particular Concern (CPC), *Russia*, aprile 2022, <https://www.ecoi.net/en/file/local/2071908/2022+Russia.pdf>, accesso 27/09/2022).

Non condivisibile è la valutazione operata dall’autorità amministrativa che ha ritenuto insussistente un rischio individuale di persecuzione sull’assunto che il ricorrente abbia comunque continuato ad esercitare il suo culto religioso, pur in ambito privato, predisponendo apposite cautele per evitare di subire denunce, arresti o segnalazioni alla polizia.

Sul punto il paragrafo 13 delle linee guida UNHCR sulle domande di protezione internazionale per motivi religiosi, stabilisce che “*In base agli stessi standard previsti per gli altri motivi di persecuzione elencati nella Convenzione, il credo religioso, l’identità o lo stile di vita possono essere considerati fondamentali per l’identità umana al punto che **non si dovrebbe essere costretti a nascondersi, cambiare o rinunciare a uno di questi elementi per evitare la persecuzione***”.

Sempre secondo le stesse linee guida, la definizione stessa di libertà religiosa fa esplicito riferimento alla libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e **sia in pubblico** sia in privato, la propria religione (*LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione nell’ambito dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/03/UNHCR-Linee-Guida-N-6-Religione-2004.pdf>, pagina 5).

Dalle COI soprariportate si evince che dopo la decisione della Corte Suprema russa adottata nel 2017:

## PDF Eraser Free

1. la congregazione dei testimoni di Geova viene considerata una associazione estremista ed eversiva;
2. è stato ordinato lo scioglimento delle strutture amministrative centrali e locali della Congregazione, tra cui i luoghi di culto (cd. sale del regno);
3. è vietata la possibilità riunirsi in luogo pubblico e svolgere attività evangelica e di testimonianza;
4. è vietato anche in ambito privato detenere, leggere, e pubblicare testi sacri;
5. è stato adottato e concretamente applicato un sistema sanzionatorio che prevede anche una pena detentiva tra sei e dieci anni (articolo 282.2 del codice penale) per coloro che contravvengono alle norme imposte.

È evidente che in una situazione del genere un adepto alla congregazione dei testimoni di Geova si trova nell'atroce alternativa fra conformarsi ai precetti penali stabiliti dalle autorità russe (di fatto annullando i suoi diritti fondamentali di professare il proprio credo, il diritto di riunione, di coscienza e di libertà di pensiero), ovvero esporsi al rischio di essere arrestato e perseguitato dalle stesse autorità statali.

Occorre rammentare che in data 7 giugno 2022 la **Corte europea dei diritti dell'uomo** ha condannato la **Russia** per le persecuzioni nei confronti dei **testimoni di Geova, senza operare alcuna distinzione circa il profilo apicale del ricorrente o di semplice adepto.**

La Cedu ha accolto una serie di ricorsi presentati tra il 2010 e il 2019 da parte di organizzazioni russe dei testimoni di Geova e singoli testimoni, riconoscendo che le azioni perpetrate dallo Stato russo **violano gli articoli 5, 9, 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, ovvero quelli che tutelano il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di pensiero, coscienza e religione, la libertà di espressione e la libertà di riunione e associazione.

Tra le azioni commesse dallo Stato russo ci sono la messa al bando della letteratura religiosa dei Testimoni di Geova, la chiusura del sito web, la revoca del permesso di distribuire opuscoli, lo scioglimento delle congregazioni, i procedimenti penali nei confronti di centinaia di persone per aver professato la propria fede, la detenzione di oltre 90 persone e la confisca delle proprietà.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha rilevato all'unanimità che la decisione dei giudici interni di sciogliere la Comunità dei testimoni di Geova di Mosca, perché contraria alle disposizioni legislative sulle associazioni religiose, costituisce una violazione dell'art. 9 CEDU (libertà di pensiero, di coscienza e di religione). Viene inoltre rilevata la violazione dell'art 11 CEDU (libertà di riunione e di associazione) con riguardo al rifiuto delle autorità russe di effettuare la registrazione dello statuto della Comunità.

Nelle motivazioni la CEDU chiarisce che *“l'ordine di scioglimento dell'associazione, che determina la perdita della personalità giuridica e il divieto di esercitare diritti di cui già godeva, costituisce un'interferenza sull'esercizio dei diritti della Convenzione. Tale interferenza, stabilita dalla legge e che persegue la finalità di proteggere la salute e i diritti altrui, non è ritenuta una misura necessaria, in una società democratica, poiché non vengono indicate in modo sufficiente le ragioni di tale misura e poiché si tratta di un intervento sproporzionato rispetto all'interesse perseguito... In particolare, con riguardo alla libertà di accettare o rifiutare uno specifico trattamento sanitario o di individuarne uno alternativo, che costituisce un principio fondamentale dell'autonomia individuale, la Corte osserva che il caso dei Testimoni di Geova è già stato oggetto di considerazione in molti altri ordinamenti, dove si è rilevato che il diritto del paziente ad autodeterminarsi prevale sull'interesse statale a preservare la vita o la salute di un individuo. Nell'ordinamento russo è già esplicitamente previsto un diritto a rifiutare i trattamenti sanitari o a chiedere l'interruzione di quelli già iniziati, purché al paziente siano fornite tutte le informazioni sulle possibili conseguenze. Nel corso del procedimento giurisdizionale interno, non è stata provata nessuna impropria pressione o influenza della comunità sui suoi membri.* (vedi <https://www.osservatoriodiritti.it/2022/06/21/testimoni-di-geova-russia/>;

## PDF Eraser Free

<https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Corte-Europea-dei-Diritti-dell-Uomo-Case-of-Jehovah-s-Witnesses-of-Moscow-and-others-v.-Russia-liberta-religiosa-e-rifiuto-dei-trattamenti>).

Orbene, alla luce delle predette risultanze e considerazioni ritiene il Collegio che al ricorrente possa essere riconosciuto lo status di rifugiato in applicazione dell'art. 1A(2) della Convenzione del 1951.

Sul piano normativo, l'**art 2 del d. lgs. 251/2007**, definisce «*rifugiato*» *il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.*

Ai sensi del successivo **art. 5 i responsabili della persecuzione** o del danno grave sono: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Il successivo **art. 7** stabilisce poi che gli **atti di persecuzione**, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione così definiti possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Ciò premesso è convincimento del Collegio che il richiedente sia esposto al rischio specifico di persecuzione, per motivi religiosi legati all'appartenenza ad un gruppo sociale di culto (congregazione dei testimoni di Geova).

Come sopra rammentato, affinché possa essere riconosciuto lo status di rifugiato deve sussistere un fondato timore di persecuzione legato ad almeno una delle fattispecie contemplate dalla Convenzione (vale a dire dall'art. 8 D. L.vo n. 251/2007).

Costituisce chiaro indizio della fondatezza di tale timore la circostanza di aver già subito, durante la sua attività evangelica, delle minacce di essere segnalato alla polizia, e di essere già stato sottoposto a delle perquisizioni presso la sua abitazione finalizzate alla ricerca di testi sacri banditi dalle autorità statali; del resto, persone molto vicine al richiedente sono state trattate in arresto e detenute per diversi anni per motivi legati al loro credo religioso (il suo amico *Denis Christensen*).

## PDF Eraser Free

In caso di rientro nel Paese d'origine sussiste pertanto il fondato timore che il ricorrente non solo sia pregiudicato nell'esercizio dei suoi diritti fondamentali (di riunione, di culto e di libero pensiero), ma che sia tratto in arresto dalle autorità statali.

Si noti poi che l'art. 3, comma 4, d.lgs 251/2007 specifica che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Nel caso di specie può quindi concludersi nel senso che il timore rappresentato dal ricorrente appare fondato.

Quanto alla **gravità del danno** prospettato, non vi è dubbio che il rischio di essere nuovamente compresso nell'esercizio dei suoi diritti fondamentali, pena la possibilità di essere arrestato e condannato ai sensi dell'art. 282.2 del codice penale russo con una pena tra i sei e i dieci anni, manifesta la chiara dimensione del pericolo al quale sarebbe esposto in caso di rientro.

Nessun dubbio quindi che l'**agente persecutore**, da considerarsi in questo caso le autorità statali, abbia le caratteristiche previste dalla legge.

La vicenda narrata dal ricorrente rientra infatti nella fattispecie di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 251/2007, “essendo presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato il fondato timore di persecuzione ‘personale e diretta’ nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate”.

Ed è evidente come nella specie l'inadeguatezza della protezione possa desumersi proprio dal fatto che l'agente di persecuzione sia lo Stato (il richiedente ha dichiarato in sede di audizione giudiziaria: *“Alla Polizia in Russia non puoi rivolgerti per chiedere aiuto se sei Testimone di Geova perché finiresti in prigione.”*).

In conclusione, nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dello status di rifugiato.

Tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese processuali.

### P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D. L.vo 25/2008, il Tribunale in composizione collegiale così dispone:

riconosce a \_\_\_\_\_ n. in Russia il \_\_\_\_\_ lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del D. L.vo 251/2007.

Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Bologna, così deciso il 28 settembre 2022

Il Giudice est.

Dott. Luigi Tirone

Il Presidente

Dott.ssa Angela Baraldi